



Camera dei Deputati

Commissione Giustizia

*Proposte di legge
in tema di "Riforma dell'ordinamento forense"*

Osservazioni di Professioni Italiane (CUP – RPT)

Documento audizione Professioni Italiane su DDL riforma ordinamento forense (A.C. 2629)

Il DDL di riforma della professione forense preoccupa fortemente le Professioni Ordinistiche per l'impatto che l'ampliamento delle competenze riservate agli avvocati esercita su tutti gli altri professionisti ordinistici.

In particolare, il riferimento è alle previsioni di cui all'art. 2, co. 1 lett. a), nn. 3 e 4 e al successivo co. 2, che dispongono specificatamente:

- il rafforzamento della riserva relativa all'attività di assistenza, rappresentanza e difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali;
- il riconoscimento di competenza esclusiva sulla consulenza legale;
- la nullità di ogni pattuizione avente a oggetto il pagamento di corrispettivi per attività di consulenza e assistenza legale, ove connesse all'attività giurisdizionale, svolte da soggetti non iscritti all'albo;
- l'individuazione, con legge, di ipotesi di nullità o annullabilità di atti, giuridicamente rilevanti, compiuti senza l'assistenza dell'avvocato;
- l'esplicita abrogazione, da parte dei decreti legislativi attuativi della riforma, delle disposizioni oggetto di riordino nonché di quelle con esso incompatibili.

I punti richiamati, costituiscono un insieme di previsioni che impatta fortemente sull'attuale assetto di competenze ripartite tra i professionisti iscritti ai diversi Ordini professionali, limitando, di fatto, la concorrenza nel mercato dei servizi professionali e attribuendo, per legge, un vantaggio competitivo a una sola categoria di professionisti.

Occorre aver presente che le professioni ordinistiche hanno oramai molteplici competenze trasversali, non esistendo rigidi confini a delimitarle.

In particolare, spesso, le attività tipiche di qualsiasi professione non possono essere disgiunte da valutazioni giuridiche e anzi, in alcuni casi, sono intimamente connesse ad attività giudiziarie. Si pensi alle attività di mediazione, a quella di consulente tecnico, anche per i Tribunali, alla consulenza del lavoro, alla consulenza in materia di proprietà intellettuale e brevetti, ecc..

Esistono poi attività tipiche di alcune professioni, anche tecniche, che hanno uno specifico contenuto giuridico, quali, a esempio la contrattualistica agraria ma anche nuove attività tecniche in materia di energia (come le agro-energie o l'agri-voltaico), che comportano spesso valutazioni di natura giuridica sull'installazione degli impianti e sull'applicabilità delle leggi regionali o dei Regolamenti comunali.

Ancora, appaiono potenzialmente incise, dalla rafforzata riserva di competenze in capo agli avvocati, attività ordinariamente svolte da diversi professionisti ordinistici quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- attività di analisi dei rischi connessi ai contenziosi, pendenti o potenziali, in materia di lavoro e previdenza e in materia assicurativa;
- attività connesse ai procedimenti, amministrativi, ispettivi e di vigilanza in materia di lavoro, previdenza e salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- pareri sulla validità, nullità e libertà di attuazione e sulla contraffazione di marchi/brevetti/design; accordi di riservatezza; contratti di licenza e cessione di marchi e di know-how;
- elaborazioni strategiche e verifiche preliminari sull'utilizzo dei marchi e dei titoli di proprietà industriale; elaborazione di contratti di vendita, licenza e sviluppo di software.

Per questi motivi, desta vivissima preoccupazione la previsione di una generica esclusiva in capo agli avvocati sulla consulenza legale, né vale a limitare tale preoccupazione la previsione contenuta nel co. 4 dello stesso art. 2 del DDL, in primo luogo perché la formulazione utilizzata, cioè che la consulenza è riservata agli avvocati "*ferme restando le competenze attribuite dalla legge ad altre professioni regolamentate*" non tiene conto del fatto che tali competenze sono spesso attribuite ad altri professionisti con atti di livello secondario rispetto alla legge (DPR, DM, altri atti amministrativi ovvero con sentenze) e che dunque, in punto di diritto, risulterebbero escluse dalla clausola di salvezza. In generale poi, la portata di tale clausola risulta assolutamente vaga, ed al momento indeterminabile, tale da essere certamente foriera numerosi contenziosi, in quanto incide in maniera fortemente penalizzante sui professionisti non iscritti all'albo degli avvocati, che trovano attualmente uno spazio di legittimo svolgimento di attività professionali, anche di carattere giuridico e legale, per la parte oggi non riservata in via esclusiva agli avvocati.

Se fosse approvato il principio previsto nel DDL in analisi, molti professionisti si vedrebbero costretti a richiedere il costante affiancamento di un avvocato, con compromissione della propria professionalità, aumento esponenziale dei costi e

conseguente riduzione della possibilità di svolgere appieno la propria attività professionale.

L'obiettivo generale perseguito dal DDL (così come esplicitamente emerge dalla relazione di impatto della regolamentazione che accompagna il provvedimento) di riqualificazione e modernizzazione della professione forense, volto a renderla più attrattiva per le nuove generazioni, rafforzandone la sostenibilità economica e l'efficienza organizzativa, non può essere raggiunto a discapito di altre professioni regolamentate che, al pari di quella forense, si trovano a dover effettuare interventi di ammodernamento delle proprie competenze e strutture organizzative, per fronteggiare gli stessi problemi, anche di natura demografica, che investono l'avvocatura.

La riserva attribuita agli avvocati sulla consulenza legale - rafforzata addirittura dalla disposta nullità delle pattuizioni aventi a oggetto il pagamento di corrispettivi per attività di consulenza e assistenza legale, ove connesse all'attività giurisdizionale, svolte da soggetti non iscritti all'albo - non può, dunque, trovare alcuna condivisione in assenza di una disposizione che chiarisca in modo inequivocabile la portata della connessione all'attività giurisdizionale, lasciando inalterati gli ambiti di attività oggi legittimamente presidiati da altri professionisti. La connessione all'attività giurisdizionale deve essere prevista nel suo senso più stretto, ossia come necessaria in quanto collegata con una controversia o un conflitto già insorto tra le parti.

Solo una simile precisazione consentirà di preservare una riserva all'Avvocatura, evitando conflitti con altri Ordini e mantenendo un sistema ordinistico fondato su chiarezza, proporzionalità e coordinamento normativo.

Sempre sulla previsione della nullità delle pattuizioni in parola, si deve inoltre osservare che una simile previsione si presta con facilità ad un utilizzo distorto da parte di coloro che, pur essendosi vantaggiosamente serviti dell'opera del professionista, utilizzino pretestuosamente l'eccezione di nullità in parola al solo fine di non corrispondere il compenso pattuito, avvantaggiandosi di una tanto indeterminata individuazione del confine in materia tra ciò che è riservato e quanto invece non lo è.

Anche la previsione secondo cui la legge può individuare specifici atti aventi rilevanza giuridica come nulli o annullabili in assenza di assistenza legale, apparentemente pleonastica, non può trovare alcuna condivisione trattandosi di una norma che introduce un principio di condizione di validità degli atti (l'assistenza del legale) assistito dalla sanzione più grave che l'ordinamento conosca (nullità dell'atto), suscettibile di una imprevedibile estensione ad opera del legislatore di ogni tempo.

Si deve infine ricordare la disposizione dell'art. 2, comma 2 DDL che consente ai decreti attuativi di operare esplicite abrogazioni delle disposizioni oggetto di riordino, nonché di

quelle con esso incompatibili. Tale disposizione può trovare un suo legittimo senso solo nel caso in cui venga esplicitamente precisato che l'effetto abrogativo può riguardare esclusivamente norme contenute o collegate con la Legge 247/2012, che oggi disciplina l'ordinamento forense, poiché, così come è oggi formulata, potrebbe attribuire ai decreti attuativi di questo DDL il potere di abrogare norme di altri ordinamenti professionali poste a presidio e tutela di professionisti diversi.

Il depauperamento delle attività professionali, così come sopra descritto, avrebbe peraltro un importantissimo impatto sul sistema delle Casse di Previdenza, a cui sono iscritti i singoli professionisti, incidendo negativamente su equilibrio e sostenibilità.

Non si può che concludere il presente scritto ricordando che lo sviluppo di un moderno mercato dei servizi professionali, orientato alla tutela dell'interesse generale dei cittadini e non di singoli professionisti, non può essere garantito da interventi normativi che alterano l'equilibrio tra attività professionali per le quali si è ritenuta necessaria l'istituzione di Ordini e Collegi, a esclusivo vantaggio di una sola categoria.

Tale modo di procedere, inoltre, non potrà che aumentare la conflittualità in materia tra avvocati e professionisti diversi, con l'inaccettabile rischio che debbano essere infine i Tribunali a dover individuare in via interpretativa i confini del legittimo operato di ciascun professionista, compito invece che ben può svolgere l'odierno legislatore eliminando e chiarendo dubbi e incertezze recati dal testo sopra esaminato del DDL in oggetto.

Ordini e Collegi aderenti a ProfessionItaliane

- Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali

- Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

- Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori

- Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali

- Consiglio Nazionale degli Attuari

- Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi

- Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e Fisici

- Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro

- Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

- Consiglio Nazionale dei Geologi

- Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati

- Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche

- Consiglio Nazionale del Notariato

- Consiglio Nazionale degli Ingegneri

- Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica

- Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati

- Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati

- Consiglio Nazionale Ordine Psicologi

- Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali

- Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari

- Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione

- Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani